

STATUTO

**"IL NODO CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE-" IN SIGLA
"CONSORZIO IL NODO
COOPERATIVA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA VINCENZO
GIUFFRIDA 203/C
Numero REA: CT - 252725
Codice fiscale: 03713700874
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

di apportare al presente verbale tutte le modifiche eventualmente occorrenti in sede di suo deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore diciannove.

Il comparente dichiara di essere stato informato da me Notaio sulla normativa contenuta nel codice in materia di protezione dei dati personali (art.13 del Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003), e liberamente mi consente ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutte le relative finalità, nonché, a mia completa discrezione, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerandomi espressamente da ogni responsabilità al riguardo.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto su due fogli per sei pagine fin qui e da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Si sottoscrive alle ore diciannove e minuti cinque.

F.to: Fabrizio Graziano Carmelo Sigona

Giovanni Saggio notaio

Allegato "B" all'atto con i numeri 4057 del repertorio e 3162 della raccolta.

STATUTO

"Consorzio Il Nodo Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con sede nel Comune di Catania, la Società Cooperativa Sociale denominata **"Il Nodo Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa sociale"**, validamente identificabile in sigla con la denominazione **"Consorzio Il Nodo Cooperativa Sociale"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Qualora la durata venisse prorogata, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3) (Scopo mutualistico)

Il "Consorzio Il Nodo Cooperativa Sociale" si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il "Consorzio Il Nodo Cooperativa Sociale" opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il "Consorzio" è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte, significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale. Il rapporto fondante fra i soci ed il "Consorzio" è di piena appartenenza e di scelta di messa in comune di funzioni generali e processi di sviluppo.

I soci sanno che nel "Consorzio" scelgono di uscire da una dimensione autoreferenziale e di entrare in una dimensione partecipativa. Ciò può avvenire solo se c'è una disponibilità piena a mettere in comune risorse umane ed economiche, a beneficio di tutti, in misura non necessariamente proporzionale all'investimento. Chi ha di più, in un'ottica mutualistica e solidaristica, è chiamato a dare di più e non necessariamente da ciò ottiene un beneficio maggiore. Così come avviene in Cooperativa, nel "Consorzio" lo scopo non è l'affermazione di qualcuno in danno di altri, ma l'affermazione di tutta la struttura imprenditoriale, al servizio della comunità locale. Principi costitutivi del "Consorzio" sono:

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa;
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
- c) il primato delle imprese sociali territoriali socie nel definire le politiche di imprenditorialità sociale sul proprio territorio;
- d) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- e) i processi di qualità.

Il "Consorzio" si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

Il "Consorzio" può operare anche con terzi. "Il Consorzio", per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese e organismi del Terzo Settore, su scala locale, regionale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprendito-

riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Il "Consorzio" ha come oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il mutuo sostegno e la reciproca valorizzazione tra imprese sociali socie;
- b) la trasmissione e lo scambio delle esperienze imprenditoriali di successo e la circolazione delle eccellenze a vantaggio degli associati e delle comunità locali nelle quali sono inseriti;
- c) l'accesso dei soci ad azioni imprenditoriali di livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- d) il coordinamento dei rapporti dei soci con gli enti pubblici e privati;
- e) la promozione dell'emanazione di provvedimenti di ogni genere riguardanti le cooperative sociali ed altre realtà ad esse collegate;
- f) il sostegno e la diffusione di iniziative di imprenditorialità sociale;
- g) il supporto a iniziative di sviluppo a livello territoriale mediante la mobilitazione di risorse umane, economiche e di know how per sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, anche in sinergia con i soci territorialmente più vicini o competenti;
- h) l'assunzione di obbligazioni, la concessione di garanzie reali e personali, salvo il trasferimento degli effetti sulle singole realtà consorziate;
- i) l'attività di general contractor a favore dei soci;
- j) l'offerta di servizi ai soci;
- k) l'attività di fund raising;
- l) il sostegno e la promozione di reti settoriali di imprese sociali;
- m) lo svolgimento di attività di ricerca, informazione, sensibilizzazione e progettazione sulla cooperazione sociale e sulle politiche sociali;
- n) lo sviluppo e il miglioramento costante della qualità dei servizi offerti e dei processi impiegati dal consorzio e dai soci;
- o) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (assistenza, orientamento, cura, sorveglianza, ecc.) anche a domicilio, direttamente o tramite le imprese consorziate, in favore di persone con handicap - bambini - giovani - anziani - minori - tossicodipendenti - alcoolisti - stranieri immigrati - nomadi - detenuti - persone con malattia e disagio mentale - persone che hanno subito violenza - ragazze madri - famiglie bisognose, fra cui, solo a titolo esemplificativo:
 - servizi di assistenza domiciliare normale e integrata;
 - attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico

- specialistica;

- servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);

- attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;

- servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;

- organizzazione di iniziative di animazione del tempo libero, quali le attività sportive, ricreative e culturali (animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di ipoterapia, arteterapia, ergoterapia...);

- gestione di Ambulatori Medici Polispecialistici, in cui operino specialisti convenzionati con il "Consorzio" per la erogazione di prestazioni di clinica, diagnostica strumentale, terapia, riabilitazione, anche attraverso convenzioni ad hoc con équipe mediche, infermieristiche paramediche; strutture residenziali per lungo degenti e/o di accoglienza diurna per anziani e portatori di handicap con necessità di assistenza continua. Per tali attività è prevista l'erogazione delle prestazioni sia in regime libero - professionale sia in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di livello nazionale, regionale, locale, nonché alle già citate convenzioni a carattere privato.

- realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;

- organizzazione e gestione di ospedalizzazione domiciliare, centri medici di diagnosi, cura e riabilitazione funzionale, servizi sanitari sia a carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere;

- soggiorni estivi ed invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;

- sportelli di orientamento;

- asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento;

- servizi di telesoccorso e teleassistenza;

- servizi di segretariato sociale e sanitario;

p) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,

commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
- organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
- esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;
- lavorazione agricola a favore di terzi con i propri mezzi;
- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici;
- acquisizione e/o ristrutturazione di immobili, anche da concedere in uso di realtà consorziate e da gestire in loro favore con particolare attenzione alle nuove esperienze (social housing, ecc.);
- pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali ed appartamenti; manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali ed appartamenti;
- disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e corriere;
- lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali;
- promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristici e di turismo sociale;
- riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;
- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;
- raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers, elettrodomestici e componenti elettronici;
- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
- spazzamento di rifiuti urbani esterni;
- spazzamento di superfici pubbliche e private;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
- demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
- smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;

	- stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie; - gestione negozi per la vendita di indumenti usati e prodotti del commercio equo e solidale sia al dettaglio che all'ingrosso; - installazione e pulitura di grondaie, pulitura di tombini; - cura, manutenzione e pulizia di: parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, cimiteri, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, lidi, parcheggi, cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato; - attività relativa ai trasporti speciali, trasporto materiali di risulta e di facchinaggio; - gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu); - attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private; - attività di trasloco pubblico e privato; - commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori ed abbigliamento ed altri manufatti tessili o articoli in pellame derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc. - produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone, rame, tessuti per la casa di cotone, cachemire, seta, organza; cesterie, vimini e giunco etc.; - oreficeria, gioielleria, bigiotteria, etc. in pietre dure e preziose ed in metalli pregiati e non; lampade ed illuminotecnica; oggettistica ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli, bigiotteria, articoli di cosmesi e profumeria, ecc.. - gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti; - svolgimento di attività di erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere; - ristrutturazione, restauro, cura di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici; - l'organizzazione e la gestione di scavi archeologici e di connessi campi scuola; - servizi di lavanderia industriale; - gestione di servizi nell'ambito delle tecnologie avanzate, dell'informatica ed elaborazione dati, servizi web, servizi di networking e multimedia, attività di telelavoro in genere ad enti pubblici, imprese, e privati;	
--	--	--

	- attività di commercio elettronico e di importexport;	
	- attività di marketing; - attività di ristorazione di ogni tipo, catering, gestione di bar, mense, tavola calda, locali tipici, somministrazione di bevande e alimenti attività finalizzate alla promozione e degustazione di prodotti tipici e locali, centri cottura; - attività di protezione civile, pronto intervento, cura dei boschi e del territorio, pronto soccorso, help center e servizi di ascolto, call center, servizi di trasporto di beni e/o persone in qualsiasi forma; q) la gestione di attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di Enti Pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità; la gestione di formazione scolastica universitaria e superiore, attività formative di vario genere, attività scolastiche e parascolastiche, attività pedagogiche ed educative; l'attuazione, sia direttamente che tramite propri soci, di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk; l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di corsi per l'addestramento teorico-pratico nel settore informatico e telematico e per la formazione e l'orientamento professionale ad ogni livello; l'organizzazione e prestazione di corsi per la formazione continua in medicina (ECM), quali la formazione sul campo (FSC), quella a distanza (FAD) e quella residenziale; l'organizzazione e prestazione di corsi per la formazione continua. r) la predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e il deposito di brevetti. s) attività di consulenza, assistenza e realizzazione dell'inserimento lavorativo e sociale, intermediazione tra domanda e offerta, somministrazione di lavoro, lavoro interinale, nonché ogni altra attività nell'ambito delle politiche attive del lavoro, rivolta anche a persone svantaggiate; t) scambi interculturali; soggiorni studio, turismo sociale, ecologico, responsabile e sostenibile; gestione di centri e case vacanza, ostelli e strutture alberghiere, agenzie viaggi e turismo, tour-operator; u) servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti, utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione vendita e assistenza di software e hardware con relative	

consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati;

v) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazioni consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia che via via assumono ruoli prevalenti e/o accessori sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;

w) partecipazione a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate;

x) cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, sia direttamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio; amministrazione e manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate; costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate;

y) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 legge 381/91 e dagli art. 16 e 17 della legge 109/94 e successive modificazioni;

z) svolgimento di ogni altra attività contenuta e prevista nell'oggetto sociale di almeno uno dei soci.

Il "Consorzio" potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-

gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il "Consorzio" potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per la cui attuazione è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il "Consorzio" può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Il "Consorzio" si impegna nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

TITOLO III

SOCI

Art. 5) (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche in pieno possesso dei diritti civili, di buona condotta morale e civile, che condividano lo scopo sociale e le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Le persone fisiche che intendono prestare la propria attività gratuitamente a favore della cooperativa possono diventare soci volontari ai sensi dell'art.2 l.381/91.

I soci volontari sono iscritti nella apposita sezione del Libro Soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 6) (Soci in formazione)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci

ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio lavoratore.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione; in essa vanno precisati:

- a) nome, cognome, comune e data di nascita, e domicilio;
- b) attività professionale;
- c) ammontare delle quote che si intende sottoscrivere.

Il nuovo socio deve versare le quote dovute entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Non adempiendo a tale obbligo la domanda si intende decaduta.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

Art. 8 (Doveri del socio)

Con l'ammissione alla società il socio assume il preciso impegno:

- a) di osservare lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;
- b) di soddisfare ogni importo dovuto per servizi particolari goduti;
- c) partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e che non sia più in grado di contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarlo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori comunicano al socio la presa d'atto del recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può proporre ricorso alla assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione della presa d'atto.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-

fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) che non partecipi alla vita della cooperativa risultando assente senza motivo a tre assemblee consecutive.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione alla assemblea, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote as-

segnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art.14 (Trasferimento delle quote dei soci operatori)

Le quote dei soci operatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

Art.15 (Acquisto di quote proprie)

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa nel rispetto dei limiti e condizioni di cui all'articolo 2529 c.c.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Requisiti di mutualità prevalente)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività sociale.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede

alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo o il Revisore, se nominati.

Art. 26 (Modalità di assunzione delle decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 27 (Competenze dell'assemblea)

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la deliberazione sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori con determinazione degli importi e dei caratteri di cui al precedente art. 19;
- c) la nomina delle cariche sociali;

d) la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci, se eletti;
e) l'approvazione dei regolamenti attuativi del presente statuto;
f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
g) la deliberazione avente ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
h) la deliberazione sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
i) la deliberazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
m) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art.28 (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è fatta dall'Organo Amministrativo e deve effettuarsi mediante lettera, fax, e-mail, inviata ai soci ed agli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, nel domicilio risultante dal Libro Soci, e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, o il Revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti. In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, non presenti.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi

diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano. E' peraltro data facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Articolo 30 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novantagIORNI e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 31 (Presidenza dell'assemblea).

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di amministrazione vengono scelti

tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone

giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

Articolo 33 - (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Articolo 34 (Rappresentanza legale).

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la rappre-

sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.

L'assemblea può inoltre stabilire un'indennità di fine mandato a favore degli amministratori, in misura non eccedente il 10% (dieci per cento) del compenso annuo ordinario. Tale indennità supplementare può essere garantita attraverso copertura assicurativa e sarà erogata alla cessazione dell'incarico.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai singoli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 36 (Organo di Controllo e Revisore Contabile)

Salvi i casi di obbligatorietà della relativa nomina, la società può nominare ai sensi di legge un organo di controllo o un revisore, con le competenze ed i poteri previsti dalla legge.

L'organo di controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla accettazione della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci esercitano anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri base ai quali deve rivolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, la Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In quanto compatibili si applicano le norme di cui al d.lgs. 112/17 e del d.lgs. 117/17.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.to: Fabrizio Graziano Carmelo Sigona

Giovanni Saggio notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.